

N. R.G. 102/2023

**TRIBUNALE DI RIMINI**

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Francesca Miconi Presidente
dott. Maria Saieva Giudice
dott. Silvia Rossi Giudice rel.

letta la domanda di liquidazione controllata *ex art.* 268 d.lgs. n. 14 del 2019 (CCI) depositata da RUFFO CINZIA (RFFCNZ63E45H294R) in data 09.8.2023;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Rimini in base all'art. 27, comma 2, CCI, avendo la ricorrente residenza all'interno del circondario del Tribunale adito;

rilevato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI: RUFFO CINZIA, infatti, a fronte di una esposizione debitoria complessivamente pari ad euro 134.251,66 (derivante principalmente dall'attività imprenditoriale svolta sotto forma di ditta individuale cessata nel 2017 con comunicazione al registro delle imprese a maggio 2018), risulta inoccupata a far data del 2018 e non dispone di risorse liquide idonee a pagare i propri creditori;

rilevato che risultano allegati i documenti di cui all'art. 39 CCI (come rilevanti nel caso di specie in considerazione del soggetto qui ricorrente), nonché la relazione particolareggiata depositata dal professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi, dott. Berardocco Dino, contenente tutte le indicazioni di cui all'art. 269 CCI;

che il professionista nominato ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;

rilevato che non risultano depositate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

rilevato, come sopra detto, che la debitrice - nubile- non percepisce fonte alcuna di reddito, risultando ad oggi la stessa a carico della sorella per spese mensili stimate in euro 1.050,00;

preso atto che la ricorrente è proprietaria di una quota pari a 3/12 di immobile sito a Rimini (RN), via Azizia n. 3 (NCEU Comune di Rimini, foglio 33 mappale 802 sub 1-2-3-4-5-6) di cui gli altri comproprietari sono la sorella e il cugino;



preso atto che l'immobile è stato valutato dall'Ing. Magrini, nominato dal Gestore della crisi, in complessivi euro 306.000,00 e che, dunque, la quota riferita alla debitrice ha un valore stimato di euro 76.500,00;

considerato- alla luce dei valori di stima- troppo esiguo il valore di euro 11.000,00 di cui alla proposta irrevocabile di acquisto agli atti, con la conseguenza che l'immobile dovrà essere venduto – in seno ad una procedura competitiva che abbia base d'asta pari al valore di stima- all'esito di procedura endoesecutiva;

rilevato come la procedura ex artt. 268 e ss CCI, determinando la liquidazione dell'intero patrimonio salvo le ipotesi di cui all'art. 270 co. 2 lett. e) CCI, non consenta al debitore di formulare una proposta di liquidazione selettiva dei propri beni;

ritenuto, dunque, che non possa essere sottratto ai creditori parte del ricavato della liquidazione dei beni se non per pagare i costi della procedura, non trovando, peraltro, applicazione nella procedura di liquidazione controllata la previsione di cui all'art. 147 co.1 CCI;

rilevato che la debitrice chiede di non includere nella liquidazione controllata il seguente bene: FIAT PANDA, targata DS777GM immatricolata il 24.11.2018;

rilevato che a sostegno di tale richiesta la ricorrente deduce solo (senza allegare alcun documento) la irrisorietà del valore del bene e l'eventuale necessità dello stesso per poter reperire lavoro;

considerato che: i) in assenza di alcuna stima (anche effettuata tramite portali online specializzati) non è possibile stabilire il valore del bene; ii) la debitrice risulta inoccupata dal 2018 e del tutto generica è la indicazione della eventuale necessità del mezzo per la ricerca di un lavoro;

ritenuto, dunque, che il bene debba essere allo stato acquisito alla liquidazione del patrimonio, salvo diverse determinazioni da parte del GD all'esito di più approfondite valutazioni e stime da parte del Gestore della Crisi;

ricordato che ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, dalla data di apertura della presente liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

visto l'art. 270 CCI;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di RUFFO CINZIA;



NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Silvia Rossi

NOMINA

Liquidatore il dott. Dino Berardocco, invitandolo a relazionare semestralmente sullo stato della procedura ex art. 275 co. 1 CCI;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

DISPONE

che la domanda sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, a norma dell'art. 270, comma 4, CCI;

DISPONE

L'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini

ORDINA

La trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 7.9.2023

Il giudice relatore

Dott. Silvia Rossi

Il Presidente

Dott. Francesca Miconi

